

**COMUNE DI MISILMERI**  
Provincia di Palermo

**DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE**

**Oggetto:** disciplinare di incarico legale relativa alla difesa del Comune di Misilmeri avverso il ricorso ex art. 409 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale Civile – Sezione Lavoro di Termini Imerese dalla dipendente comunale dott.ssa Valeria Gabriella D'Acquisto.

L'anno duemilasedici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

**TRA**

- Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

**E**

- L'Avv. Leonardo Giglio, del foro di Marsala (Tp) (di seguito legale) nato a Pantelleria (Tp) il 21.03.1966, con studio legale in Palermo, Via Riccardo Wagner n. 8, C.F.: GGLLRD66C21G315Y, Partita IVA: 01742710815, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Marsala

**Premesso che**

il Comune di Misilmeri intende resistere al ricorso ex art. 409 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale Civile – Sezione Lavoro di Termini Imerese dalla dipendente comunale dott.ssa Valeria Gabriella D'Acquisto;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ex lege, si è provveduto alla nomina dell'Avvocato Leonardo Giglio cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il Responsabile dell'Area 1 all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

**Ciò premesso:**

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la difesa del Comune di Misilmeri nel giudizio relativo al ricorso ex art. 409 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale Civile – Sezione Lavoro di Termini Imerese dalla dipendente comunale dott.ssa Valeria Gabriella D'Acquisto, limitatamente al primo grado.

Art 2) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 4.781,79, comprensiva di iva, cpa, spese generali al 12,50%, ritenuta d'acconto, come per legge, oltre all'eventuale contributo unificato, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile di cui al D.M. 140/2012. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o

modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2°, lett. h) del regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, è fatto salvo il diritto del professionista incaricato a percepire il maggior compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia stata effettivamente recuperata dalla controparte soccombente.

- Art. 3) L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talchè l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica giuridica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a pervenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.
- Art. 4) Il legale, ove occorra, ha facoltà di nominare il domiciliatario e di farsi sostituire in udienza, ma resta comunque, l'unico responsabile nei confronti dell'Ente. La designazione del domiciliatario comporta soltanto il pagamento del diritto previsto per questa voce nel tariffario.
- Art. 5) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati dai riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alla pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- Art. 6) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art. 7) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 10) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 11) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art. 13) La determinazione del compenso, è regolata dall'art. 5, comma 2, lettere g), h), i), e j) del vigente regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali.
- Art. 14) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.
- Art. 15) Al predetto professionista, all'atto del conferimento dell'incarico, sarà versato un acconto pari ad € 1.500,00.
- Art. 16) La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

**L'Avv. Leonardo Giglio**

**Il Responsabile dell'Area 1**

**(dott. Antonino Cutrona)**

MONDO SERVICE  
Cell. 334 8023944  
Cell. 334 2852391

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli  
Ordinario di diritto del lavoro  
nell'Università di Palermo  
via Marchese di Villabianca, 54  
90143 Palermo  
Tel. 091303540 - fax 0916263362  
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

RG - 4046/15

- A1  
- Sindaco  
- Segretario generale

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 409 C.P.C.

della dott.ssa Valeria Gabriella D'Acquisto, c.f. DCQ VRG 63C68 D567H, nata a Licarazzi (PA) il 28 marzo 1963 ed ivi residente in via Traversa Mattarella, n. 8, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, per procura a margine del presente atto, dall'avv. prof. Massimiliano Marinelli (c.f. MRN MSM 70124 B019 B - fax 0916263362 - posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it) e dall'avv. Chiara Revello Lami (c.f. RVL CHR 73L60 H501Q - fax 091/6263362 - posta certificata: chiararevellolami@pecavvpa.it), elettivamente domiciliata presso lo studio dei quali, in Palermo, via Marchese di Villabianca, 54,

CONTRO

il Comune di Misilmeri, c.f. 86000450824, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, in Piazza Comitato 1860, n.26 90056 Misilmeri (PA)

---

Fatto e diritto

a. Ricostruzione della vicenda

1. L'odierna ricorrente è stata assunta presso il Comune di Misilmeri nel 1996, a seguito di pubblico concorso per titoli, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, 7<sup>a</sup> qualifica funzionale.

2. Sin dal marzo 2001, la dott.ssa D'Acquisto, cat. D1 (giuridica) -- D6 (economica), ha svolto il ruolo di capo Area in differenti settori dell'attività amministrativa del Comune e fino al mese di gennaio 2014 ha altresì assunto l'incarico di Vice segretario generale dell'Ente con funzioni vicarie. In particolare dal marzo 2001 al 23 dicembre 2014 si è occupata della direzione dell'Ufficio Affari legali del Comune di Misilmeri es-

COMUNE DI MISILMERI

★ 14 DIC. 2015 ★

PROT. N. 30657 CAT. RISP.

Nomino e costituisco miei procuratori e difensori, l'avv. prof. Massimiliano Marinelli e l'avv. Chiara Revello Lami ed eleggo domicilio presso lo studio dei quali, in Palermo, via Marchese di Villabianca, 54.

Informata del contenuto dell'art. 13 del D. lgs. 196 del 2003, presto il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per espletare il presente mandato.

Palermo,

dott.ssa Valeria D'Acquisto

Per autentica

Avv. Massimiliano Marinelli

Avv. Chiara Revello Lami

due

sendo munita di laurea in giurisprudenza, conseguita con lode, di abilitazione all'esercizio della professione forense ed avendo seguito percorsi formativi specifici e di natura specialistica, anche di livello universitario.

3. Inoltre, la ricorrente, dal gennaio 2014 fino al 23 dicembre 2014, all'esito del nuovo assetto strutturale adottato dalla Commissione Straordinaria, ha rivestito il ruolo di titolare di posizione organizzativa dell'Area 6 "*Demografica e Legale*", costituita da due servizi, come segue: Servizio 1 (*Servizi demografici – decentramento amministrativo - Statistica demografica e non demografica*); Servizio 2 (*Affari legali – Gestione polizze e sinistri – beni confiscati alla criminalità organizzata*).

4. Con determina sindacale n. 5 del 23 dicembre 2014 (doc. all.to n.1), avente ad oggetto "*Nomina dei nuovi responsabili delle Aree*", notificata alla ricorrente in pari data, il Sindaco del Comune di Misilmeri, dott.ssa Rosalia Stadairelli, eletto nel turno elettorale amministrativo di ballottaggio svoltosi il 30 novembre – 1 dicembre 2014, proclamato il 2 dicembre 2014, confermava, con decorrenza immediata, in via temporanea, tutti i responsabili di Area nella titolarità della posizione organizzativa già rivestita durante il periodo di gestione commissariale. Tra l'altro, nella suddetta determina si nominavano i nuovi responsabili dell'Area 5 "*Lavori pubblici e manutenzioni*" e dell'Area 7 "*Polizia locale*", poiché le relative strutture burocratiche erano state dirette fino al termine della predetta gestione da dirigenti sovraordinati ai sensi dell'art. 145 del d.lgs n. 267/2000.

Nel medesimo provvedimento, il Sindaco dichiarava alla dott.ssa D'Acquisto la cessazione dalla titolarità dell'Area di posizione attribuita alla stessa, in ultimo, dalla Commissione Straordinaria Prefettizia per la gestione dell'Ente, relativa all'Area 6 "*Demografica e Legale*"; la titolarità della citata Area 6 veniva, pertanto, attribuita ad altro funzionario e, precisamente, alla dott.ssa Caterina Cimò. Appare necessario fin d'ora evi-

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli

Ordinario di diritto del lavoro  
nell'Università di Palermo

via Marchese di Villabianca, 54

90143 Palermo

Tel. 091303540 – fax 0916263362

Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

denziare che la dott.ssa Cimò non risultava titolare di alcuna area di posizione organizzativa nel precedente assetto organizzativo adottato dalla Commissione Straordinaria. Peraltro, la dott.ssa Cimò, inquadrata nella categoria D3 e munita della laurea in lettere, era stata sollevata da tale titolarità di Area proprio dalla Commissione Straordinaria.

Infine, la determina sindacale confermava l'importo da attribuire, in via provvisoria e salvo conguaglio, a ciascuna area di posizione organizzativa (in totale 8 Aree), in 6.000,00 € lordi annui per tredici mensilità quale retribuzione di posizione, nelle more della pesatura da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione. La dott.ssa D'Acquisto rimaneva comunque incardinata nella medesima Area 6, che aveva diretto fino a quel momento.

In altri termini, il nuovo Sindaco con uno dei primissimi atti adottati oltre a confermare, ancorchè in via provvisoria in attesa del nuovo organigramma, tutti i responsabili nella titolarità della posizione organizzativa già esistita durante il periodo di gestione commissariale, provvedeva a sollevare dall'incarico di titolare di Area la sola dott.ssa D'Acquisto.

5. Con disposizione Prot. n. 584 del 9 gennaio 2015 (doc. all.to n.2), notificata alla ricorrente il 12 gennaio 2015, avente ad oggetto "*Assegnazione responsabilità dei procedimenti del Servizio 2 dell'Area VI*", la dott.ssa Caterina Cimò, subentrata in qualità di Responsabile dell'Area 6, così disponeva: "*Assegnare alla dipendente dott.ssa Valeria D'Acquisto, appartenente alla cat. D del vigente C.C.N.L., la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente i singoli procedimenti nonché l'adozione dei provvedimenti finali relativi al Servizio 2 Affari Legali – gestione polizze e sinistri – beni confiscati alla criminalità organizzata*".

Sin da subito, la ricorrente, pur in posizione di subordinazione e malgrado il provvedimento di revoca della titolarità dell'area di posizione orga-

nizzativa, forniva al nuovo Responsabile di Area e alla nuova amministrazione politica, insediatasi da pochi giorni, la propria fattiva, concreta e leale collaborazione.

In primo luogo, si occupava della definizione delle procedure amministrative afferenti la complessa ed impegnativa elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e del Consiglio circoscrizionale della frazione di Portella di Mare.

Inoltre, curava la definizione delle procedure in itinere, l'istruttoria di tutte le pratiche avviate a fine anno predisponendo numerosi provvedimenti e relazioni inerenti ogni settore di attività di propria competenza alla data del 23 dicembre 2014, in concomitanza con gli innumerevoli adempimenti di fine anno, connessi agli impegni programmati assunti, alla chiusura dell'esercizio finanziario e al passaggio delle consegne.

6. Ancora, con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 3 marzo 2015 (doc. all.to n. 3), con decorrenza 16 marzo 2015, avente ad oggetto *"Modifica dell'assetto organizzativo del Comune di Misilmeri"*, la Giunta comunale procedeva all'approvazione del nuovo assetto strutturale del Comune di Misilmeri, secondo quanto riportato negli allegati "A" – Organigramma e "B", "B1", "B2", "B3", "B4", "B5", "B6", "B7" e "B8" – Funzionigramma, annessi al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale; la nuova organizzazione interna, come la precedente adottata dalla Commissione Straordinaria, veniva articolata in Aree e Servizi. Con la stessa deliberazione, tra l'altro, la Giunta assegnava il personale dipendente, i soggetti ASU e i lavoratori del bacino *"Emergenza Palermo (Pip)"* alle Aree, dando atto che detta assegnazione ai vari servizi fosse da intendere come indicativa e, pertanto, la stessa avrebbe potuto subire variazioni ad opera dei Responsabili di Area.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli  
Ordinario di diritto del lavoro  
nell'Università di Palermo  
via Marchese di Villabianca, 54  
90143 Palermo  
Tel. 091303540 – fax 0916263362  
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

In buona sostanza, con l'adozione dell'atto deliberativo, ad eccezione del capo Area Urbanistica, che frattanto era transitato in comando presso il Comune di Palermo, sostituito da un altro funzionario esterno al Comune, con incarico a tempo determinato ex art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, restavano confermati tutti i Responsabili di Area contemplati dal provvedimento del Sindaco n. 5 del 23 dicembre 2014 summenzionato. Le competenze venivano redistribuite e veniva creata una nuova area denominata Area 9 "*Controlli anticorruzione e gestione patrimonio*", assegnata a un funzionario che per qualche anno era stato distaccato in regime di convenzione presso l'INPDAP di Palermo, il quale rientrato in servizio nell'ente nel mese di maggio 2014 non era stato incaricato quale responsabile di area dalla Commissione Straordinaria.

La dott.ssa D'Acquisto veniva, invece, assegnata all'Area 6, non più area "*Demografica e Legale*" bensì Area "*Servizi demografici, culturali, turismo e pubblica istruzione*", mentre il servizio "*Affari Legali*" veniva accorpato all'Area 1, denominata "*Affari generali e istituzionali*". In particolare, l'odierna ricorrente veniva assegnata al Servizio 3 della nuova Area 6, denominato "*Decentramento amministrativo Portella di Mare*", insieme ad un unico altro dipendente con la qualifica di Operatore servizi generali, cat. "A", affetto da grave menomazione fisica, il quale da diversi anni si occupa soltanto di ricevere le istanze dei cittadini della Frazione, tendenti ad ottenere precipuamente il rilascio di certificazioni anagrafiche varie, prodotte nella sede degli Uffici demografici del Comune di Misilmeri, ubicati a 6 chilometri di distanza.

Pertanto, a seguito dell'adozione del nuovo assetto organizzativo del Comune, la dott.ssa D'Acquisto, che nel frattempo aveva portato a conclusione tutti gli adempimenti concernenti il passaggio di consegne con il



nuovo Responsabile dell'Area, non riceveva alcun provvedimento gestionale quale responsabile del predetto Servizio 3.

La ricorrente, che aveva atteso con fiducia l'approvazione del nuovo assetto organizzativo, sperando che le venisse riconosciuta la titolarità di un'Area organizzativa, a fronte dell'esperienza amministrativa acquisita negli anni, si è vista privare non soltanto del ruolo di capo Area, ma anche di qualsivoglia responsabilità di Servizio.

La dot.ssa D'Acquisto veniva privata, peraltro senza alcuna motivazione, delle responsabilità fino ad allora ricoperte e posta in una situazione di inattività derivante dall'assoluta mancanza di indicazioni da parte del nuovo vertice amministrativo. Tale situazione ha ingenerato una condizione di profondo isolamento nella ricorrente, che è stata, insieme ad un altro funzionario ora in mobilità presso il Comune di Palermo, tra i protagonisti dell'indagine che aveva portato allo scioglimento del Consiglio Comunale per presunte infiltrazioni mafiose.

7. Con determina sindacale n. 10 del 5 marzo 2015 (doc. all.to n. 4), con decorrenza 16 marzo 2015, il Sindaco procedeva a confermare e/o nominare quali funzionari apicali responsabili delle aree previste dal nuovo assetto del Comune nove soggetti, attribuendo a ciascuno la titolarità della corrispondente posizione organizzativa, confermando in 6.000,00 € annui lordi per tredici mensilità, l'importo da attribuire, in via provvisoria e salvo conguaglio, a ciascuna Area di posizione organizzativa, quale retribuzione di posizione, in attesa della conferma dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

8. Da ultimo, con una disposizione di servizio prot. n. 30709 del 28 ottobre 2015 (doc. all.to n.5), la dott.ssa Cimò, nella qualità di Responsabile della nuova Area 6 ha disposto che *“a decorrere dal giorno successivo alla notifica della presente disposizione, la dipendente dott.ssa Valeria D'Acquisto dovrà pre-*

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli  
Ordinario di diritto del lavoro  
nell'Università di Palermo  
via Marchese di Villabianca, 54  
90143 Palermo  
Tel. 091303540 – fax 0916263362  
Posta certificata: massimilianomarinelli@pccavvpa.it

*stare servizio presso la Circostrizione di Portella di Mare e porre in atto quanto necessario per l'espletamento delle attività sopra specificate, prendendo contatti, ove necessario, con i responsabili delle Aree interessate agli adempimenti elencati”.*

La dott.ssa Cimò sottolinea, peraltro, nella summenzionata disposizione che tale trasferimento è motivato dall'invito in tal senso pervenuto dal Sindaco con nota n. 8298 del 18 marzo 2015, all'indomani cioè dell'entrata in vigore del nuovo organigramma.

**b. Sull'illegittimità dell'operato di controparte.**

1. Controparte ha, come detto, negato alla dott.ssa D'Acquisto la conferma nella posizione apicale in precedenza ricoperta, e non ne ha assegnata una equivalente, in violazione di quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del C.c.n.l. del 31 marzo 1999, relativo alla revisione del sistema di classificazione del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Regolamento degli uffici e dei servizi adottato dallo stesso Comune, odierne resistente, in attuazione delle norme del C.c.n.l. di settore.

Ancorchè sia consolidato il principio in dottrina e in giurisprudenza secondo cui, dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro, il funzionario di una pubblica amministrazione non vanta alcun diritto soggettivo al conferimento o alla conservazione di un determinato incarico, stante la sua natura temporanea e fiduciaria, lo stesso conserva un interesse legittimo, di natura privata, a che l'ente datore di lavoro assuma al riguardo scelte organizzative e gestionali conformi ai criteri ed all'*iter* dettati dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, nonché, più in generale, ai canoni di correttezza e buona fede che permeano l'ordinamento.

2. A tal fine, infatti, l'art. 8 del C.c.n.l. applicato prevede la creazione di posizioni organizzative (Aree) *“che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di auto-*

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli  
Ordinario di diritto del lavoro  
nell'Università di Palermo  
via Marchese di Villabianca, 54  
90143 Palermo  
Tel. 091303540 – fax 0916263362  
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

*nomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza”.*

Il successivo art. 9 stabilisce che detti incarichi siano conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore ai cinque anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e rinnovati con le medesime formalità; in considerazione poi di tale conferimento, il C.c.n.l. stabilisce che *“gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di categoria D”* (art. 9 paragrafo 2).

3. La ricorrente era innanzitutto in possesso di tutti i requisiti generali richiesti per l'assegnazione del ruolo di Responsabile di Area, anzi per la naturale conferma in tale posizione apicale, avendola ricoperta, come meglio specificato in premessa, sin dal marzo 2001. Inoltre, la stessa si trovava in una posizione professionale particolarmente rispondente alle esigenze organizzative, esplicitate nelle norme contrattuali e regolamentari, alla base dell'attribuzione di tali incarichi.

4. In particolare, l'attribuzione alla dott.ssa D'Acquisto dell'incarico di Responsabile di Area, e precipuamente degli *“Affari Legali”* del Comune di Misilmeri, discendeva dalla competenza ed esperienza conseguite negli anni, in diversi settori dell'attività amministrativa, dall'aver ricoperto l'incarico di Vice segretario dell'Ente, svolto fino al gennaio 2014, che aveva costituito il coronamento di un percorso professionale particolarmente qualificato della medesima all'interno del Comune.

Peraltro, la ricorrente, munita di laurea in giurisprudenza, conseguita con lode e di abilitazione all'esercizio della professione forense, dal marzo 2001 fino all'adozione della determina n. 5 del 23 dicembre 2014, senza soluzione di continuità, si è occupata della direzione del ramo legale, conseguendo sempre risultati ottimali, come peraltro rilevato dalle valutazioni espresse nel corso degli anni dagli organismi di valutazione, tali da farle proseguire tale incarico anche dopo il commissariamento del Comune.

Inoltre, la ricorrente ha maturato altre esperienze lavorative anche all'esterno dell'Ente di appartenenza, assumendo incarichi presso altri comuni ed enti pubblici, tra i quali quello di dirigente in sovraordine ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 267/2000, con conseguimento finale del certificato di lodevole servizio, quello di esperto in materia amministrativa e dell'ordinamento degli enti locali ai sensi della L.r. n. 7 del 1992, nonché di presidente di nuclei di valutazione.

5. Pertanto, il Comune avrebbe innanzitutto dovuto prendere in considerazione il *curriculum* della dott.ssa D'Acquisto, tenendo conto del peculiare bagaglio di competenze, e della professionalità, acquisiti nei numerosi anni di svolgimento di incarichi di responsabilità, in particolar modo nel settore legale in cui la ricorrente aveva ricoperto un ruolo apicale per anni. Inoltre, controparte avrebbe dovuto tenere nella debita considerazione gli elementi che lo stesso Regolamento degli uffici e dei servizi ha indicato come meritevoli di prioritaria considerazione all'art. 35 e contemplati dagli artt. 8 e 9 del C.c.n.l. del 1999, vale a dire:

- l'appartenenza alla categoria D del C.c.n.l. del 31 marzo 1999;
- le esperienze lavorative all'interno e all'esterno dell'ente, i risultati conseguiti in passato, le capacità di formulare proposte operative

che riguardino la gestione dei servizi aventi carattere di innovazione e funzionalità.

- il possesso di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali.

Quindi, le competenze specifiche della dott.ssa D'Acquisto, acquisite in forza del proprio percorso formativo, che oltre alla laurea in giurisprudenza ed alla abilitazione all'esercizio della professione forense, contempla numerosi corsi di specializzazione universitaria, ed anche la plurennale esperienza professionale alla direzione di aree nevralgiche amministrative, non sono state evidentemente messe a confronto con i *curricula* degli altri possibili candidati.

6. Inoltre, con riguardo ai peculiari criteri stabiliti per il conferimento e conseguentemente per l'eventuale revoca dell'incarico di responsabile di Area, va rilevato che sia il C.c.n.l. sia il summenzionato Regolamento interno al Comune forniscono chiare direttive in favore di una conferma negli incarichi dirigenziali di quei funzionari che, esattamente come nel caso dell'odierna istante, per tanti anni hanno svolto funzioni importanti, vieppiù ove tale contributo alla gestione di posizioni di rilievo sia stato accreditato da giudizi positivi espressi dalla dirigenza di vertice.

Com'è noto, infatti, pur non essendoci un vero e proprio diritto alla conferma dell'incarico fino ad allora ricoperto, esiste da parte dell'ente datore di lavoro uno specifico obbligo di motivare l'eventuale revoca di un dirigente dallo stesso incarico, come peraltro indicato al paragrafo n.5 dell'art 35 del Regolamento citato in precedenza.

7. Anche con riguardo all'incarico di Responsabile dell'Area 6, prima denominata "Demografica e Legale", ricoperto dalla ricorrente nel periodo sopra indicato, alcun giudizio negativo è stato mai espresso. Al contrario, il



Comune e gli enti coinvolti nel sistema di valutazione dei risultati hanno sempre formulato valutazioni positive, in termini di adeguatezza, come peraltro comprovato dalle valutazioni espresse nel corso degli anni.

8. La mancata riconferma della ricorrente quale responsabile di Area, non trova giustificazione nemmeno nel nuovo assetto organizzativo adottato dal Comune dopo il periodo di commissariamento per infiltrazioni mafiose. Con il provvedimento del Sindaco n. 5 del 23 dicembre 2014, si rammenta uno dei primissimi atti adottati dal nuovo Sindaco, infatti, sono stati riconfermati tutti i responsabili di Area nella titolarità della posizione organizzativa già rivestita durante il periodo di gestione commissariale tranne la ricorrente, al posto della quale veniva nominata la dott.ssa Caterina Cimò, la quale invece era stata rimossa da tale incarico nel periodo del commissariamento del Comune.

Malgrado ciò, la ricorrente ha fornito alla nuova Responsabile di Area la propria fattiva collaborazione, in attesa dell'approvazione del nuovo assetto organizzativo.

Con la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 3 marzo 2015, la ricorrente è stata assegnata al Servizio 3 della nuova Area 6, denominato "*Decentramento amministrativo di Portella di Mare*", senza ricevere alcun incarico gestionale quale responsabile della suddetta frazione, perdendo per ciò solo anche l'indennità prevista contrattualmente. Inoltre, il Sindaco ha formalmente incaricato un altro dipendente comunale, incardinato in diversa Area dell'Ente, per l'attività di assistenza "in qualità di segretario" delle sedute del Consiglio circoscrizionale, ignorando di fatto le disposizioni adottate di certo connesse, per ragioni di omogeneità, alle indubbe competenze attribuite, almeno formalmente, alla ricorrente.

9. Occorre, peraltro, evidenziare un ulteriore profilo d'illegittimità dell'operato del Comune resistente, che ha adottato il nuovo organi-

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli  
Ordinario di diritto del lavoro  
nell'Università di Palermo  
via Marchese di Villabianca, 54  
90143 Palermo  
Tel. 091303540 – fax 0916263362  
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

gramma senza previamente indicare i criteri generali posti a fondamento del nuovo assetto, limitandosi a richiamare quelli indicati nel periodo del commissariamento, comunque motivati da esigenze di straordinarietà e improntati a principi e criteri difformi, quali il contenimento della spesa.

10. Ancora, desta stupore che con uno dei primissimi atti adottati il Sindaco, mentre da un lato confermava tutti i precedenti responsabili di Area, dall'altro nominava la dott.ssa Cimò, sollevata dall'incarico in precedenza, in luogo della dott.ssa D'Acquisto.

Vieppiù sorprende che il nuovo assetto politico non si sia limitato a confermare le precedenti 8 Aree organizzative, ancorchè distribuendone le competenze, ma ne abbia creato una nuova, ovverosia l'Area 9, disattendendo alle richieste di contrazione della spesa pubblica.

La situazione è, poi, precipitata ulteriormente con la disposizione del 28 ottobre 2015 n.30709, con la quale la dott.ssa Cimò, su precisa indicazione del Sindaco, ha disposto il trasferimento della dott.ssa D'Acquisto presso la frazione di Portella di Mare. Nella summenzionata disposizione non viene assegnata alla ricorrente alcuna mansione di responsabile di servizio, come invece previsto dall'inquadramento di appartenenza, mentre si fa generico riferimento ad una serie di attività di rilascio certificazioni che certamente non attengono al livello di elevata specializzazione e professionalità della dott.ssa D'Acquisto.

11. La mancata riconferma dell'incarico in precedenza ricoperto, con risultati positivi, dalla dott.ssa D'Acquisto, è dunque illegittima, giacché si pone in chiara violazione dei criteri stabiliti *ex ante* dal C.c.n.l. di settore e dalla stessa Amministrazione, nonché irragionevolmente in contrasto con quelle fondamentali esigenze di continuità gestionale, in coerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione, manifestati nelle norme contrattuali e regolamentari sopra menzionate, al di là



Avv. Prof. Massimiliano Marinelli  
Ordinario di diritto del lavoro  
nell'Università di Palermo  
via Marchese di Villabianca, 54  
90143 Palermo  
Tel. 091303540 - fax 0916263362  
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

dell'ulteriore esigenza, anch'essa ampiamente rappresentata, di dare il giusto riconoscimento ai funzionari che avevano ben operato, per un arco di tempo spesso considerevole, nello svolgimento di importanti funzioni.

12. In particolare, è stato dunque violato l'obbligo motivazionale sotteso all'eventuale revoca degli incarichi di responsabile delle posizioni organizzative apicali del Comune.

Tale onere ha inteso limitare la discrezionalità dell'Amministrazione nell'esercizio del potere di conferimento degli incarichi di elevata responsabilità nell'ambito dell'impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, valorizzando la necessità di ancorare le scelte del datore di lavoro ad elementi valutativi il più possibile oggettivi e riscontrabili. Ciò al chiaro fine di evitare comportamenti arbitrari, e tali da porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, indicati dall'art. 97 Cost.

13. In proposito, va rammentato che *“in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali restano la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1 del d.leg. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre*



Avv. Prof. Massimiliano Marinelli  
Ordinario di diritto del lavoro  
nell'Università di Palermo  
via Marchese di Villabianca, 54  
90143 Palermo  
Tel. 091303540 – fax 0916263362  
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

*danno risarcibile*” (cfr. in termini Cass. sez. lav., 14 aprile 2008, n. 9814; Cass. Sez. VI, 12 ottobre 2010, n. 21088).

Di recente la Corte di legittimità si è espressa in un caso analogo alla vicenda che ci occupa affermando che “...*Invero la motivazione dell'atto di scelta del personale da assegnare alla posizione in questione non può prescindere da una valutazione comparativa degli aspiranti, ed al conseguente esame dei loro curricula ricavabili dai rispettivi fascicoli. L'obbligo di motivazione, in altri termini, non può prescindere dalla scelta di un aspirante anziché da un altro, anche in mancanza di una formale procedura concorsuale...*”. La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto fondato il terzo motivo di doglianza proposto, nel quale si lamenta la violazione degli artt. 8 e 9 del C.c.n.l. del 1999 e, per l'effetto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, obbligando la Corte di appello indicata ad uniformarsi al seguente principio di diritto: “*La motivazione degli atti di individuazione delle Posizioni Organizzative da parte degli Enti Locali, deve essere operata ed espressamente motivata anche con riferimento ad una valutazione comparativa degli aspiranti alle posizioni in contestazione*”(Cass.civ., Sez. Lavoro, sentenza del 16 luglio 2014, n. 16247).

14. Nel caso di specie, controparte ha omesso di riconoscere alla dott.ssa D'Acquisto la conferma nel ruolo rivestito, o comunque l'attribuzione di una posizione equivalente. Ciò ha determinato un danno risarcibile, in misura pari alla differenza tra la retribuzione percepita dalla ricorrente, e quella che sarebbe spettata in caso di conservazione dell'incarico precedente, o di assegnazione ad incarico equivalente, o in subordine in misura percentuale di tale differenza. Inoltre, non essendole neppure affidata alcuna responsabilità di servizio prerogativa comune a tutti i funzionari inquadrati nella categoria D, ha perso la relativa indennità retributiva prevista dal contratto.

**c. Sul danno da demansionamento.**

1. Alla luce di quanto riferito in precedenza, la dott.ssa D'Acquisto ha subito un danno alla professionalità consistente in un depauperamento del bagaglio professionale e delle capacità acquisiti con il passare degli anni.

2. In questa sede, preme evidenziare la gravità del danno alla professionalità derivante dalla summenzionata determina sindacale n.5/2014 e, da ultimo, dalla disposizione n. 30709/15, a seguito delle quali la dott.ssa D'Acquisto, oltre a subire un demansionamento e una sottoutilizzazione delle capacità professionali acquisite, patisce un'inaccettabile situazione di emarginazione ed isolamento nel proprio ambiente di lavoro.

3. Come noto, l'ordinamento vieta la modifica *in peius* delle mansioni del lavoratore, sotto due profili: da un canto, si preoccupa di garantire al prestatore di lavoro il livello retributivo raggiunto, dall'altro lo tutela sul piano della piena realizzazione della personalità, che si esplica, evidentemente, anche attraverso lo svolgimento della propria attività professionale, secondo le competenze e le capacità acquisite.

4. La giurisprudenza ha costantemente riconosciuto che il danno più rilevante per il lavoratore ingiustamente adibito a mansioni inferiori è quello della dequalificazione professionale, che determina pregiudizio alla sua vita professionale e di relazione. Essa consiste, in sostanza, nell'impedire *"la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale, che invece implica una sottrazione di mansioni tali da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità"* (Cassazione civile, Sezione Lavoro, del 4 agosto 2000, n. 10284).

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli  
Ordinario di diritto del lavoro  
nell'Università di Palermo  
via Marchese di Villabianca, 54  
90143 Palermo  
Tel. 091303540 – fax 0916263362  
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

Il giudice di legittimità relativamente al risarcimento del danno si è così espresso *“in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 8893/2010; Cass. n. 14729/2006”* (Cass. Civ. Sez. Lav. 14 aprile 2011 n. 8527).

3. Da quanto riferito in precedenza è emerso che la ricorrente dal 2001 al 2014 ha svolto il ruolo di capo Area in differenti settori dell'attività amministrativa del Comune. La stessa ha rivestito all'interno e all'esterno del Comune una posizione di prestigio ed ha svolto compiti richiedenti ampia autonomia, notevole professionalità e poteri di coordinamento. Dal 23 dicembre 2014, invece, è stata assegnata ad un ufficio certamente di minor rilievo rispetto al precedente e adibita all'espletamento di compiti non richiedenti alcuna autonomia decisionale, né responsabilità organizzativa e di risultato, con una sostanziale privazione delle funzioni più rilevanti in precedenza svolte.

La situazione si è ulteriormente aggravata con l'adozione della disposizione n. 30709 del 28 ottobre 2015, con cui si dispone il trasferimento della ricorrente nella Frazione di Portella di Mare, al fine di *“potenziare i servizi offerti alla popolazione della frazione. ...ed alcune attività da porre in atto e che di seguito si elencano: rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile; rilascio di carte d'identità; autenticazione di atti e sottoscrizioni; pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di domicilio; protocollazione in entrata della corrispondenza dei cittadini della*

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli  
Ordinario di diritto del lavoro  
nell'Università di Palermo  
via Marchese di Villabianca, 54  
90143 Palermo  
Tel. 091303540 – fax 0916263362  
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

*Circoscrizione: fornitura modulistica ed assistenza amministrativa in materia di tributi, attività produttive, servizi sociali e ufficio tecnico.”*

6. Come già evidenziato in precedenza, la dott.ssa D'Acquisto è stata assunta al Comune di Misilmeri nel 1996, a seguito di pubblico concorso per titoli, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, 7<sup>a</sup> qualifica funzionale, successivamente cat. D1 (giuridica) del C.c.n.l. di appartenenza, alla quale appartengono i lavoratori *“che svolgono attività caratterizzate da: elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”*.

Viceversa, le mansioni che la dott.ssa D'Acquisto è chiamata a svolgere presso la Frazione di Portella di Mare, che si riassumono in sostanza nel rilascio di varie certificazioni, sono disimpegnate da lavoratori inquadrati nella categoria B del C.c.n.l. di settore, alla quale appartengono i lavoratori *“che svolgono attività caratterizzate da: buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnate da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto; contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne di tipo semplice anche*

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli  
Ordinario di diritto del lavoro  
nell'Università di Palermo  
via Marchese di Villabianca, 54  
90143 Palermo  
Tel. 091303540 – fax 0916263362  
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

*tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale: relazioni con gli utenti di natura diretta”.*

Nel caso di specie, il danno alla professionalità subito dalla dott.ssa D'Acquisto, in possesso della laurea in giurisprudenza e dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, rileva soprattutto sul piano delle nozioni specialistiche possedute in campo legale, ma non solo essendo comprovata l'esperienza della stessa in ogni ambito amministrativo.

7. Con riferimento alla quantificazione del danno subito dalla ricorrente, stante l'oggettiva difficoltà nella individuazione dei parametri e dei criteri da applicare per la sua effettiva determinazione, la giurisprudenza utilizza quale canone di riferimento la misura della retribuzione, unitamente alla durata e alla gravità della dequalificazione, affiancando una serie di elementi quali i motivi del provvedimento di demansionamento, la condotta intenzionale del datore di lavoro, l'età e l'anzianità del dipendente, le circostanze del caso concreto ecc. (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez. Lav. 16 agosto 2004, n. 15955).

Alla luce di quanto in precedenza dedotto è evidente che la ricorrente sia stata oggetto di un demansionamento di notevole gravità, di cui il Giudicante dovrà tener conto nella determinazione del *quantum* del risarcimento dovuto. Danno che in virtù dei cennati indici questa difesa ha stimato in circa 30.000,00 €.

In subordine, per la determinazione dello stesso ci si rimette *ex* articolo 1226 c.c., alla valutazione equitativa del Giudice.

\* \* \* \* \*

Per l'anzidetto si chiede che

**VOGLIA IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

- ritenere e dichiarare che il Comune di Misilmeri, nell'attribuzione degli incarichi di Responsabile di Area, ha violato le regole sul

procedimento relative al conferimento e alla revoca degli incarichi per le posizioni organizzative ed, in particolare, all'obbligo di motivare la scelta dei soggetti cui affidare i predetti incarichi previsti sia dal C.c.n.l. di settore che dal Regolamento interno, comunque gli obblighi di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.;

- condannare per l'effetto il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno arrecato alla dott.ssa D'Acquisto, pari alla differenza tra la somma percepita a titolo di retribuzione dal 23 dicembre 2014 in poi e quella che avrebbe percepito in caso di conferma nell'incarico fino alla predetta data ricoperto, o in incarico equivalente, o in subordine pari ad una percentuale della predetta differenza;
- accettare il demansionamento subito dalla ricorrente e, per l'effetto, condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno subito quantificabile in 30.000,00 € o, in subordine, secondo la valutazione equitativa di codesto Ill.mo Tribunale;
- \* con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si depositano: 1) la determina sindacale n. 5 del 23 dicembre 2014; 2) provvedimento di assegnazione responsabilità dei procedimenti del Servizio 2 dell'Area 6 del 9 gennaio 2015; 3) deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 3 marzo 2015; 4) determina sindacale n. 10 del 5 marzo 2015; 5) disposizione n. 30709 del 28 ottobre 2015; 6) C.c.n.l. del 31.3.1999; 7) Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 31 dicembre 2007.

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli  
Ordinario di diritto del lavoro  
nell'Università di Palermo  
via Marchese di Villabianca, 54  
90143 Palermo  
Tel. 091303540 - fax 0916263362  
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente  
controversia ha valore indeterminato, per cui è dovuto un contributo  
unificato di € 259,00.

Palermo,

avv. Chiara Revello Lami  
*Chiara Revello Lami*

prof. avv. Massimiliano Marinelli  
*Massimiliano Marinelli*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Termini Imerese, il **12 NOV. 2015**

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
*f.to Angela Maria Pagano*



*Cron. 11860*

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE  
SEZIONE LAVORO

N. 4066 2015 R.G. LAV.

IL TRIBUNALE

In funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr. Roberto Rezzonico;

- Letto il ricorso;
- Visti gli artt. 415 e ss. cod. proc. civ.;

**F I S S A**

- per la discussione della causa, l'udienza del **18/5/2016 ore 9 e ss.**
- onera parte ricorrente di notificare alla controparte copia del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza nel rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 415 co. 5 c.p.c.;

Termini Imerese, 23 Nov. 2015

L'ASSISTENTE CANCELLIERO  
*[Signature]*

Il Giudice  
*Dr. Roberto Rezzonico*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TERMINI IMERESE 25-11-2015

Il Cancelliere  
*(Francesca Re)*



### Relazione di notificazione

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'UNEP presso il Tribunale di Termini Imerese, ho notificato copia del presente ricorso con pedissequo decreto di fissazione di udienza al **Comune di Misilmeri**, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, in Piazza Comitato 1860, n.26, 90036 Misilmeri (PA), ivi recandomi e consegnando a mani di

Reg. 0/2015 Modello A/Ter P

LAVORO Cron.6202 - 1/1

Richiedente MARINELLI AVV. MASSIMILIANO

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff./Funz. Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di RICORSO E DECRETO a:

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE

PIAZZA COMITATO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

*Municipio Ufficio Protocollo Antonino Manno*

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

MISILMERI il 11.12.2015 L'Ufficiale Giudiziario DAMIATA VINCENZO

Atto notificato ai sensi dell'art. <input type="checkbox"/> 139 c.p.c. <input type="checkbox"/> 660 c.p.c. Avviso Spedito con Racc. n. _____ MISILMERI il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____	Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di MISILMERI, <input type="checkbox"/> per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio; <input type="checkbox"/> per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge. MISILMERI il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____ Eseguita Affissione a norma di legge MISILMERI il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____ Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____
---	--

SPECIFICA	
Trasferte	€ 15,93
Spese	€ 0,00
TOTALE	

Data rich 10/12/15  
Ufficiale Giudiziario

Richiedente MARINELLI AVV. MASSIMILIANO

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff./Funz. Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di RICORSO E DECRETO a:

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE

PIAZZA COMITATO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani;

*Muffete ufficio fotocopie Arduzzoni Ue*

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

SPECIFIC.

MISILMERI *11-12-2015* L'Ufficiale Giudiziario DAMIATA VINCENZO

<p>Atto notificato ai sensi dell'art.</p> <p><input type="checkbox"/> 139 c.p.c.</p> <p><input type="checkbox"/> 660 c.p.c.</p> <p>Avviso Spedito con Racc. n. _____</p> <p>MISILMERI il _____</p> <p>Funzionario/Uff. Giud _____</p>	<p>Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di MISILMERI,</p> <p><input type="checkbox"/> per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;</p> <p><input type="checkbox"/> per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge</p> <p>MISILMERI il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____</p> <p>Eseguita Affissione a norma di legge</p> <p>MISILMERI il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____</p> <p>Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____</p>
---	---

Trasferte € 15.

Spese € 0.

TOTALE

Data rich. 10/12/15  
Ufficiale Giudiziario

# Preventivo compenso professionale

Art. 9, comma 2 D.L. 1/2012 - Artt. 1-11 D.M. 140/2012

Competenza: **Tribunale ordinario di Termini Imerese Sez. Lavoro**

Valore della Causa: **da € 50.001 a € 100.000**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio	€ 950,00
Fase introduttiva	€ 500,00
Fase istruttoria	€ 600,00
Fase decisoria	€ 1.300,00
<b>Compenso tabellare ex art. 11</b>	<b>€ 3.350,0</b>

Oltre le eventuali spese per il contributo unificato, le spese generali <sup>12,50</sup> ~~15~~%, c.p.a. 4% e iva 22%.

Al designando professionista, in aggiunta al suddetto compenso professionale, dovranno essergli riconosciute e corrisposte gli importi liquidati dal Giudice, nel relativo procedimento, ex art. 91 cpc.

Per le modalità di pagamento, propongo le seguenti condizioni:

- al momento del conferimento dell'incarico versare l'acconto di € 1.500,00 oltre le voci accessorie indicate;
- all'esito del giudizio di primo grado sarà corrisposto il saldo.

Palermo, li 15.02.2016

Avv. Leonardo Giglio